COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni per il personale della Magistratura (*Approvato dal Senato*) (2887). 651

PRESIDENTE 651, 652, 653, 654, 655
TESAURO, *Relatore* 652, 653
FACCHIN 653, 654
CAPALOZZA. 653
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 653, 654, 655
CAVALLARI. 654
COLITTO 654

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei tribunali dei minorenni e di Corte d'appello per i minorenni (2892) 655

PRESIDENTE 655
TESAURO, *Relatore* 655
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 655

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia (2847) . . 656

PRESIDENTE 656
FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore* 656
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 656
COLITTO 656

Votazione segreta:

PRESIDENTE 656

La seduta comincia alle 9,40.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge. « Disposizioni per il personale della Magistratura ». (2887).

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale della Magistratura. (Approvato dal Senato). (2887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale della Magistratura, già approvato dal Senato.

Il relatore, onorevole Tesauro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, con questo disegno di legge, già approvato dal Senato, in primo luogo si dà al Ministro di grazia e giustizia la possibilità di destinare i magistrati di Corte d'appello ed i magistrati di tribunale, che siano compresi negli elenchi di coloro che possono essere promossi alla categoria superiore, ad esercitare la funzione della categoria superiore.

Un'altra disposizione del disegno di legge in esame riflette la possibilità che il Ministro, sentiti il Presidente della Corte d'appello e il Procuratore generale, applichi, anche in soprannumero alle piante organiche dei tribunali, un numero non superiore a quattro magistrati addetti alla pretura.

Infine una terza potestà è data al Ministro di grazia e giustizia per impellenti esigenze di servizio. quella di applicare, con il loro consenso, magistrati di ogni categoria a posti vacanti per i quali non sia possibile provvedere diversamente.

Dirò subito che il primo articolo risponde ad una esigenza profondamente sentita perché in fondo riflette il potere di anticipare una nomina già certa. Il terzo potere che viene conferito al Ministro di grazia e giustizia risponde anche esso ad un'esigenza effettiva, di coprire alcuni posti per i quali potrebbe essere difficile provvedere altrimenti.

Rimango un po' perplesso invece per quel che riguarda l'applicazione dei pretori al servizio in tribunale. Qui ci troviamo di fronte ad una norma di carattere generale la quale impone un determinato tirocinio in pretura (chiamiamo tirocinio lo svolgimento di funzioni di pretura). Ora una deroga a questa norma che è stata sempre ritenuta fondamentale mi rende, come dicevo, perplesso anche se il provvedimento di cui all'articolo 2 del disegno di legge in discussione riguarda un numero molto limitato di magistrati.

Comunque credo che sia opportuno proporre il passaggio all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale; poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

« Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

« I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Ferma restando la disposizione dell'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro di grazia e giustizia, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, può, con suo decreto, sentiti il presidente della Corte di appello ed il procuratore generale, applicare ai tribunali, anche in soprannumero alle piante organiche, non più di quattro magistrati addetti a preture comprese nelle circoscrizioni dei tribunali medesimi.

L'applicazione cessa col 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta, ma può essere rinnovata.

Il magistrato applicato continua ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio di cui è titolare. Nel decreto di applicazione sono stabiliti i periodi durante i quali il magistrato deve prestare servizio nel tribunale al quale viene applicato.

L'applicazione non può disporsi – relativamente ai magistrati inamovibili – senza il loro consenso.

Il periodo di applicazione non interrompe l'effettivo servizio di pretura ai fini del compimento del biennio di cui all'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni, che non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione ».

FACCHIN. Ritengo che la dizione di questo articolo debba essere interpretata nel senso che un magistrato d'appello può anche essere applicato temporaneamente al tribunale. Rilevo che questa disposizione di carattere generale ci eviterebbe d'ora in poi di rinnovare quella legge relativa alle esigenze particolari della Corte d'appello di Trento e Bolzano, che è già stata rinnovata due o tre volte.

PRESIDENTE. Devo fare un'osservazione in merito al secondo comma dell'articolo 3 dove è richiamata la necessità della proposta *anche non nominativa* del capo della Corte alle cui dipendenze il Magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione. Ora mi pare che mediante questa disposizione si introduce un principio in evidente contrasto con quelli che sono i principî generali in materia, vale a dire si ammette per la prima volta una proposta, anche non nominativa, da parte del capo della Corte alle cui dipendenze il magistrato da applicare deve essere assegnato. Ora che nella segnalazione delle esigenze di servizio, determinati uffici giudiziari possano giungere anche alla indicazione di una persona particolarmente qualificata ed idonea a coprire quel determinato posto, posso anche ammetterlo, principio che toglie al Ministro la possibilità determinato posto, posso anche ammetterlo, di provvedere se non su proposta formale del capo dell'ufficio, mi sembra inopportuno e fonte di una situazione di disagio. Perciò propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

CAPALOZZA. Comprendo le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Presidente, tuttavia ritengo che esse potrebbero cadere, eliminando la parola « anche », nel senso che la proposta del capo della Corte deve essere sempre non nominativa. Non so se questa disposizione si ponga – come dice l'onorevole presidente – in una posizione di contrasto con la situazione attuale: certo non è in contrasto con l'autogoverno della Magistratura e con il provvedimento attualmente in esame sul Consiglio superiore della Magistratura. Ritengo pertanto che questo sarebbe un primo passo per dare maggiore importanza e prestigio ai capi delle Corti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Debbo dire che il Governo è disposto ad accogliere la proposta dell'onorevole Presidente e quella dell'onorevole Capalozza perché allargano – la prima vorrei dire in modo forse eccessivo, la seconda in modo considerevole, i poteri del Ministro in questo campo. L'intervento del capo della Corte con una proposta fatta normalmente con la formula nominativa ed eventualmente – come è detto nell'inciso – anche senza citare il nome, rappresenta un grande limite al potere del Ministro previsto dal primo comma dell'articolo 3.

Comprendo benissimo la preoccupazione dell'onorevole Presidente, che il capo della Corte sia spinto a suggerire un nominativo anziché un altro da ragioni non direttamente afferenti l'ufficio ma la persona. Potrei dire che le stesse argomentazioni potrebbero ricadere sul Ministro il quale, a sua volta, per determinati motivi, potrebbe preferire un magistrato all'altro superando i poteri del capo di Corte.

Detto ciò, è chiaro che nella mia veste di rappresentante del Governo mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Quanto alle argomentazioni dell'onorevole Capalozza, il quale propone che le richieste siano fatte non nominativamente, rilevo che la richiesta nominativa è argomentata dalla ragione che dovendo applicare un magistrato e spostarlo da una sede all'altra, si ritiene di dover estraniare il potere politico da eventuali polemiche. Per questa ragione in generale queste proposte sono fatte col sistema nominativo. Debbo aggiungere che se togliessimo quell'« anche » noi metteremmo il capo della Corte in Condizione di non poter fare assolutamente una proposta nominativa pur essendo in grado di indicare il magistrato più idoneo a coprire quel determinato ruolo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, io non mi preoccupo di dare poteri troppo ampi al Ministro – che sono temperati dal Consiglio superiore della Magistratura. mi preoccupo, invece, dell'introduzione del principio in base al quale per l'applicazione a certi uffici giudiziari può essere formulata una proposta anche nominativa da parte dello stesso capo della Corte.

TESAURO, *Relatore.* Vorrei dire anzitutto che anch'io ho avuto notevoli perplessità non solo per l'articolo 3 ma soprattutto per l'articolo 2, ciò nonostante mi sono indotto ad esprimere parere favorevole per rendere operante questo disegno di legge, data la situazione in cui si trovano alcune Corti d'appello delle più importanti. L'obiezione del nostro Presidente ha un'importanza che non si può sottovalutare, per quanto anche gli altri articoli non siano esenti da difetti, in merito all'introduzione di un principio nuovo nell'ordinamento giudiziario. Vorrei sottoporre, però, alla Commissione alcune considerazioni. Anzitutto è vero che si viene ad introdurre con l'arti-

colo 3 un principio nuovo, ma si introduce anche il principio di un potere eccezionale da parte del Ministro, che non è previsto nell'ordinamento giudiziario, e non vedo nulla di male se questo potere eccezionale del Ministro può essere temperato dalla proposta del capo di Corte; e non credo che il fatto di autorizzare il capo della Corte a fare una proposta costituisca una deroga a quelle norme fondamentali dell'ordinamento giudiziario relative alla distinzione dei poteri e delle funzioni del Ministro e del capo dell'ufficio

Pertanto, sia perché si tratta di una norma integrante del principio di carattere generale, sia, soprattutto, per rendere subito operante la legge, sarei dell'avviso di approvare anche l'articolo 3 nella formulazione trasmessaci dal Senato. Comunque mi rimetto a quanto vorrà decidere la Commissione.

FACCHIN. Non trovo che l'introduzione di questo principio porti uno squilibrio tale da determinare queste preoccupazioni. Ci troviamo di fronte ad una legge di carattere eccezionalissimo per sopperire a delle necessità eccezionali. Ora io penso che se vi è una persona la quale sia in grado ed abbia la possibilità di valutare le esigenze dell'assegnazione di un giudice in più, questa sia proprio il capo dell'ufficio il quale conosce le necessità ed i bisogni del lavoro del suo distretto di Corte d'appello. Quindi praticamente è necessaria una proposta del capo dell'ufficio.

Perciò non vedo come ci dobbiamo preoccupare e credo che, data l'urgente necessità di coprire i posti vacanti, la cosa migliore sia di approvare la legge così come ci è pervenuta dal Senato.

PRESIDENTE. Mi limito ad osservare che il principio delle applicazioni non è nuovo nella nostra legislazione Esso è sempre esistito, e col disegno di legge in esame ne vengono estese le possibilità per far fronte a determinate esigenze particolari.

CAVALLARI. Vi sono delle preoccupazioni che, in massima parte, condivido con l'egregio nostro Presidente. vi è però anche l'altro aspetto che sorge spontaneo, e che del resto molto opportunamente è stato espresso anche dal rappresentante del Governo, in merito alle preferenze che si potrebbero attribuire al Ministro nella scelta dei magistrati da applicare.

Ma quello che preoccupa di più è quel che avverrà il giorno in cui il Consiglio superiore della Magistratura sarà entrato in funzione. Desidererei anzi avere qualche chiarimento in merito.

PRESIDENTE. Una volta entrato in funzione il Consiglio superiore della Magistratura, destinato a sostituirsi al Ministro in molte delle sue funzioni, le proposte del capo dell'ufficio dovranno essere fatte al Consiglio anziché al Ministro.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dal momento in cui nascerà il Consiglio superiore non vi saranno complicazioni non restando a quest'ultimo che sostituirsi al Ministro in questa ed in altre funzioni. Vi saranno inoltre delle norme transitorie che ragguaglieranno la situazione attuale a quella che si è venuta a determinare.

Devo aggiungere ancora una considerazione, che, cioè, non si tratta qui di una norma vincolante, ma di una semplice proposta e che, quindi, la nomina risponde ad una duplice valutazione: quella del capo dell'ufficio che fa la proposta nominativa, e quella del Ministro che, accettando la proposta, convalida la valutazione fatta dal proponente.

COLITTO. Vorrei un chiarimento: vedo nel secondo comma dell'articolo 3 che le applicazioni non possono avere durata superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate. In questo caso si intende che deve essere nuovamente richiesto il consenso dell'interessato?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo di sì.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 3 si intende soppresso.

Do lettura dell'articolo 3 così emendato

« Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non sia possibile provvedere diversamente ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura

« L'ultimo comma dell'articolo 158 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato

« I concorrenti possono altresì inviare entro lo stesso termine di cui al primo comma

lavori giudiziari di loro libera scelta in numero non superiore a dieci ed altri titoli ».

Il contenuto di quest'articolo mi sorprende, e mi domando come mai in un disegno di legge col quale si dispone per far fronte ad esigenze di carattere straordinario, si sia potuta inserire una disposizione in materia di concorsi.

Propongo pertanto la soppressione dell'articolo 4, trattandosi di materia estranea a quella che è oggetto principale del disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Faccio presente che il provvedimento in esame apporta modifiche all'ordinamento giudiziario, e pertanto trattando l'articolo 4 dello stesso ordinamento, ritengo che possa far parte del disegno di legge.

Debbo aggiungere, per coloro che non hanno letto la relazione presentata al Senato, che al giorno d'oggi i termini di scadenza sono molto ridotti. Vi sono due mesi di tempo per presentare domanda, altri due per presentare i titoli ed un mese per presentare i titoli non obbligatori. Così la Commissione non ha assolutamente il tempo materiale per poterli esaminare. Fu la Camera a richiedere che i termini non fossero così lunghi, ma d'altra parte bisogna mettere la commissione giudicatrice in condizione di poter lavorare e valutare i titoli.

Ai fini di questa valutazione dei titoli e per evitare che si tratti di una serie di pubblicazioni, a volte inutili, è stato fissato in 10 il numero delle pubblicazioni, numero più che sufficiente per dimostrare se un magistrato ha lavorato o no.

PRESIDENTE. Mi permetto far osservare all'onorevole rappresentante del Governo che vi sono sì dei magistrati che ai concorsi possono produrre pubblicazioni inutili, ma ve ne sono altri le cui pregevoli pubblicazioni giuridiche superano il numero fissato. Questa dei concorsi è materia da considerare organicamente e non possiamo modificarla in modo frammentario.

Pertanto, nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4 di cui è stata chiesta la soppressione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 s'intende pertanto approvato. l'intero disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni. (2892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sull'aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni (2892).

Il relatore, onorevole Tesauro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore.* Il disegno di legge in esame è destinato a fare in modo che ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni siano corrisposte le stesse indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello. A sua volta l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce come si potrà far fronte alla maggiore spesa.

Sarebbe stato meglio che queste disposizioni fossero inserite in una norma di carattere generale che riflettesse tutti i componenti privati dei collegi giudicanti, ma poiché ormai il disegno di legge è stato presentato in questa forma chiedo che venga approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Invito la Commissione ad approvare il provvedimento che tende a sanare la disparità del trattamento tra le varie categorie dei giudici privati degli organi giudiziari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla maggiore spesa annua, prevista in lire 2.000.000 si provvederà, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico dello stanziamento del capitolo n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

A questo punto debbo far presente che la IV Commissione (Finanze e tesoro) investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione, a condizione che il primo comma dell'articolo 2 sia così modificato. « Alla maggiore spesa annua, prevista in lire 2 milioni si provvederà, per l'esercizio finanziario 1957-58 a carico dello stanziamento del capitolo 92 dello stato di previsione della spesa ».

Si tratta di una variazione formale sul numero del capitolo. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel complesso con la sola modifica al numero del capitolo dello stato di previsione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti d'organico del Corpo degli agenti di custodia. (2847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia (2847).

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) investita del parere alla nostra Commissione, si è espressa in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il relatore, onorevole Franceschini Giorgio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANESCHINI GIORGIO, *Relatore*. Oltre a quello che è detto nella relazione al disegno di legge sull'argomento ci sarebbe da dire molto di più. Ricorderò brevemente che nel 1945 gli agenti di custodia erano 8.350, vennero aumentati poi di 1.750 unità, ed ancora nel 1947 di altre 2.747 unità fino a raggiungere le 12.900 unità circa, in seguito all'aumento delle esigenze di servizio. Parallelamente a questi aumenti veniva disposto un riassorbimento degli aumenti con inizio dal 1950. Senonché già nel 1951 e poi nel 1954 si riconobbe la necessità di rinviare questo riassorbimento, date le accresciute esigenze di servizio, e sino ad oggi, la situazione non è mutata. Si renderebbe necessario il rientro in servizio di un primo quantitativo di agenti già licenziati (circa 350). Ritengo sia, quindi, necessaria la sollecita approvazione del disegno di legge che tende ad affrontare e risolvere un grave problema del personale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. A titolo personale vorrei osservare che continuiamo a fare delle leggi per far fronte ad esigenze di carattere straordinario. Sarebbe forse opportuno che il Ministero presentasse al più presto un disegno di legge di carattere definitivo.

COLITTO. Mi associo al voto del Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura

« Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1960 ».

Trattandosi di articolo unico, sarà posto in votazione a scrutinio segreto direttamente al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge

« Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti d'organico del Corpo degli agenti di custodia » (2847).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Disposizioni per il personale della Magistratura » (*Approvato dal Senato*) (2887)

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni » (2892):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amiconi, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Bottonelli, Breganze, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Dante, Facchin, Floreanini Gisella, Foderaro, Formichella, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, La Rocca, Mastino Gesumino, Murdaca, Musolino, Petrilli, Riccio, Rocchetti, Schirò, Tesauro, Tinzl e Tosato.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI